



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Servizio Pubblica Istruzione

Allegato alla delibera Consiglio Metropolitan n. 024 del 06/07/2017

REGOLAMENTO PER L'USO EXTRASCOLASTICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

ART. 2 – UTENZA

ART. 3 – DURATA DELLE CONCESSIONI

TITOLO II – PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 4 – PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E BANDO

ART. 5 – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

ART. 6 - ASSEGNAZIONE E CRITERI DI PRIORITÀ

ART. 7 – GRADUATORIA PIANO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIO

ART. 8 - PIANO DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVO

ART. 9 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ART. 10 – GARE E CAMPIONATI

TITOLO III – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 11 – CANONI

ART. 12 – RINUNCIA SPAZI

ART. 13 – CUSTODIA, PULIZIE E SORVEGLIANZA

ART. 14 – MODALITÀ D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 15 – CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI

ART. 16 – RESPONSABILITÀ

TITOLO IV – PENALITÀ

ART. 17 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 18 – MOTIVI DELLA SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 19 – MOTIVI DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, in orario extrascolastico, degli impianti sportivi degli Istituti Superiori in proprietà o disponibilità della **Città Metropolitana di Cagliari** per favorire nel modo più ampio la promozione e la pratica sportiva.
2. Costituiscono oggetto del presente regolamento gli impianti sportivi e tutti i locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni, docce ecc.) funzionali all'utilizzo degli stessi da parte dei soggetti concessionari.
3. L'uso degli impianti sportivi non deve in alcun modo ostacolare l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extrascolastico.

ART. 2 – UTENZA

1. Ferma restando la priorità nel diritto all'utilizzo degli impianti sportivi per gli stessi istituti scolastici, sono utenti degli stessi impianti, in orario extrascolastico:
 - a) le società, associazioni o gruppi regolarmente costituiti e affiliati al C.O.N.I. (Federazioni sportive ed Enti di Promozione), discipline associate, associazioni benemerite, che svolgano la propria attività con finalità sportive, culturali e sociali;
 - b) gli organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero.
2. E' esclusa la concessione in uso degli impianti sportivi per attività aventi scopo di lucro.
3. Nella considerazione di un uso sociale della proprietà pubblica l'uso degli impianti sportivi non può essere concesso a privati cittadini.
4. Le società o altri organismi associativi, non affiliati né agli Enti di promozione sportiva né al C.O.N.I. (Federazioni Sportive) devono presentare il proprio statuto nel quale deve risultare in modo chiaro ed inequivocabile l'assenza di ogni e qualsiasi attività a fini di lucro e che gli eventuali utili sono reinvestiti nella promozione di attività sportive.

ART. 3 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 e dall'art. 50 del D. M. n. 44/2001 Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche». Le concessioni sono rilasciate dalla Città Metropolitana di Cagliari, Servizio Pubblica Istruzione, e possono essere di tipo annuale o temporaneo.
2. Le concessioni annuali sono disposte dalla Città Metropolitana per un periodo di norma coincidente con l'anno scolastico.
3. Le autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo sono subordinate alla programmazione delle concessioni annuali per evitare usi incompatibili.
4. Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

TITOLO II – PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 4 – PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E BANDO

1. Per assicurare la piena e razionale fruibilità degli impianti ginnico-sportivi annessi agli istituti scolastici delle scuole superiori della Città Metropolitana di Cagliari, il Dirigente competente è incaricato annualmente di redigere l'elenco degli impianti sportivi disponibili nel territorio metropolitano con l'indicazione delle loro caratteristiche (dimensione, tipologia, zona di ubicazione, discipline sportive che si possono svolgere negli impianti e altre caratteristiche tecniche).
2. Il Dirigente del Servizio Edilizia scolastica trasmette ogni anno, entro il **15 maggio**, al Servizio Pubblica Istruzione l'elenco degli impianti scolastici disponibili per l'utilizzo extrascolastico. Comunica altresì tempestivamente l'eventuale indisponibilità degli stessi per cause improvvise o lavori tecnici programmati.
3. Ogni anno, entro il 31 maggio, il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione emana un avviso pubblico (da pubblicare sul sito web dell'amministrazione per almeno 20 giorni) con allegato l'elenco degli impianti di cui al comma 2, per raccogliere le richieste dei soggetti di cui all'art. 2 finalizzate all'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici.
4. L'elenco degli impianti sportivi suscettibili di utilizzo, pubblicato dall'Amministrazione può essere soggetto a modifiche in funzione della pianificazione didattica delle singole scuole.
5. Le concessioni si riferiscono a turni di 60 oppure di 90 minuti (comprensivi dei tempi spogliatoio) distribuiti in "serale", fino alle ore 20.00, e "notturno", dalle ore 20.00 massimo sino alle ore 24:00.

ART. 5 – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1. La domanda di concessione, firmata dal responsabile legale della società sportiva o di altro organismo associativo previsto dall'art. 2, deve essere rivolta alla Città Metropolitana di Cagliari, Servizio Pubblica Istruzione, e deve pervenire entro il termine indicato nell'avviso pubblico.
2. Le richieste per l'utilizzo temporaneo vanno presentate almeno 20 giorni naturali, consecutivi e continui prima della data di svolgimento o di inizio delle attività.
3. Le domande pervenute oltre i termini sono valutate successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo ed accolte, in subordine a quelle presentate entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico, compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
4. IL soggetto richiedente deve indicare nella domanda la zona prescelta, il tipo di impianto sportivo (coperto o all'aperto), la sua grandezza (tipologia A o B).
5. Le società possono esprimere preferenze in merito alla zona geografica ed alla tipologia di impianto richiesto. Non è possibile scegliere la scuola dove è ubicato l'impianto.
6. Le domande devono inoltre contenere, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000:
 - a) dati anagrafici e recapito del richiedente (rappresentante legale), natura e ragione sociale dell'associazione o ente rappresentato, sede legale, con indirizzo completo, Comune e codice di avviamento postale, partita IVA o codice fiscale, telefono, e-mail del rappresentante legale e della segreteria dell'organismo associativo;
 - b) numero di iscritti all'associazione sportiva nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda. L'elenco con i nominativi degli iscritti, certificato dalla federazione o da ente di promozione sportiva, deve essere allegato alla domanda;
 - c) numero iscrizione all'albo nazionale C.O.N.I. o all'albo Regionale Sardegna delle associazioni sportive;
 - d) indicazione dell'affiliazione ad un EPS o federazione CONI riconosciuto a livello nazionale;
 - e) indicazione analitica di tutte le strutture sportive (sia private che pubbliche) utilizzate dall'associazione nell'anno sportivo precedente;
 - f) indicazione della quota mensile che viene richiesta dalla società ai propri soci per la frequenza degli impianti sportivi, suddivisa per tipo di corso, (cfr. art. 6 n. 7);
 - g) partecipazione dell'organismo associativo a campionati Federali, nazionali e regionali nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda;
 - h) numero di squadre partecipanti ai campionati nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda;
 - i) attività giovanile certificata dal C.O.N.I.;
 - j) attività che si intende svolgere nell'impianto sportivo scolastico richiesto, preferenze in relazione ai giorni ed orari d'uso;
 - k) indicazione relativa all'utilizzo di un impianto sportivo della Città Metropolitana nei tre precedenti anni scolastici;
 - l) dichiarazione relativa all'utilizzo di un impianto sportivo comunale nel precedente anno scolastico;
7. Alle domande sono allegati la fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante e:
 - 1) relativamente alle società di cui al punto a) dell'art. 2:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti secondo le normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità dell'associazione e l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente (da presentare solo il primo anno se non viene modificato);
 - certificazione (o autocertificazione) relativa all'attività effettuata nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda;
 - certificazione (o autocertificazione) relativa alla partecipazione, nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda, ai campionati federali, con indicazione specifica delle categorie (nazionale, regionale, provinciale);
 - certificazione, rilasciata dalla federazione o da ente di promozione sportiva, relativa al numero degli iscritti alla società sportiva nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda;
 - 2) relativamente agli organismi associativi di cui al punto b) dell'art. 2:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti secondo le normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità dell'associazione e l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente;
 - attestazione sul numero degli iscritti al sodalizio di cui all'art. 2, punto b) durante l'anno scolastico precedente e quello in corso.
8. L'incompletezza della domanda comporta la mancata attribuzione del punteggio relativo al punto della domanda non compilato.
9. Sono inammissibili le domande presentate da associazioni e/ organismi non in regola con i pagamenti per l'utilizzo degli impianti scolastici provinciali negli anni precedenti.

ART. 6 - ASSEGNAZIONE E CRITERI DI PRIORITÀ

1. Ogni soggetto richiedente può presentare fino a 3 distinte domande (anche per lo stesso impianto) e non può ottenere una concessione per più di 18 ore settimanali complessive, di cui massimo 9 ore per la 1° domanda, massimo 6 ore per la 2° domanda e massimo 3 ore per la 3° domanda (con esclusione del sabato e della domenica).

2. I limiti indicati nel comma 1 possono essere superati, dopo la pubblicazione del piano di assegnazione definitivo, nel caso di impianti sportivi che risultano in tutto, od in parte, non richiesti e/o assegnati.

3. A ciascuna società o associazione è assegnato un punteggio (positivo o negativo) complessivo sulla base dei parametri sottoindicati:

§ Attività sportiva praticata e documentata (con numero allievi iscritti e frequentanti) per tipologia:

- | | |
|--|-----------|
| a) attività documentata con portatori di handicap: | punti 10; |
| b) attività riabilitativa e correttiva: | punti 9; |
| c) attività giovanili di avviamento allo sport: | punti 8; |
| d) attività professionistiche ed agonistiche, di formazione: | punti 7; |
| e) attività per la terza età: | punti 6; |
| f) attività società senior ed amatori: | punti 4; |
| g) attività motoria per adulti: | punti 2; |

§ Mancanza di disponibilità di altre strutture sportive per le proprie attività:

a) società con sede nel Comune in cui è ubicato l'impianto sportivo richiesto o società con sede in altro Comune ma richiedente un impianto ubicato in un Comune confinante con quello della sede legale della società:

- | | |
|--|----------|
| - se non hanno impianti propri (né coperti né all'aperto): | punti 5; |
| - se hanno strutture all'aperto: | punti 3; |
| - se hanno strutture non idonee per la disciplina sportiva per la quale richiedono l'impianto sportivo della scuola: | punti 1; |

b) società con sede in altro Comune diverso dall'ubicazione dell'impianto richiesto:

- | | |
|---|----------|
| - se non hanno impianti propri (né coperti né all'aperto): | punti 2; |
| - se hanno strutture all'aperto o strutture non idonee per la disciplina sportiva per la quale richiedono la palestra scolastica: | punti 1; |

§ Affiliazione ad un Ente di Promozione Sportiva o federazione CONI riconosciuto a livello nazionale: (non è attribuito alcun punteggio alle associazioni non affiliate a EPS o CONI). L'affiliazione dovrà essere certificata dall'Ente di Promozione Sportiva o dalla federazione CONI; punti 10

§ Numero degli iscritti alla società sportiva nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda risultante dalla certificazione rilasciata dalla federazione o da ente di promozione;

- | | |
|-----------------------|----------|
| - 201 o più iscritti: | punti 5; |
| - 151/200 iscritti: | punti 4; |
| - 101/150 iscritti: | punti 3; |
| - 41/100 iscritti: | punti 2; |
| - 15/40 iscritti: | punti 1; |

§. Partecipazione ai campionati – tipologia di campionato:

- | | |
|--|----------|
| a) partecipazione a campionati nazionali: | punti 2; |
| b) partecipazione a campionati regionali/federali: | punti 1. |

§. Tipologia di partecipazione ai campionati:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| a) sport di squadra: | punti 1 per ciascuna squadra; |
| b) sport individuali: | punti 2 ogni 16 atleti; |

§. Tariffe applicate ai propri utenti per la frequenza degli impianti sportivi:

A) **Gratis:** punti 5
(attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio il numero di allievi che hanno goduto di gratuità nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda);

B) **Pagamento**

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - quota mensile da € 1,00 a € 10,00: | punti 4; |
| - quota mensile da € 11,00 a € 20,00: | punti 3; |
| - quota mensile da € 21,00 a € 30,00: | punti 2; |
| - quota mensile da € 31,00 in su: | punti 1; |

§. Fruizione degli impianti sportivi annessi alle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana nei precedenti anni scolastici:

- a) utilizzo impianto per 5 anni o più: punti 2;
- b) utilizzo impianto per 3/4 anni: punti 1;
- c) utilizzo impianto per 1/2 anni: punti 0,5.

4. Per ciascuna voce sopra citata è attribuito il punteggio più alto (non viene quindi effettuata la somma dei punteggi delle singole voci).

Punteggio negativo

§. Comportamento scorretto, formalmente contestato per iscritto dall'amministrazione metropolitana, tenuto dalla società nel corso delle eventuali precedenti concessioni (nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda):

- a) società che non rispettano l'orario di concessione per più di 3 volte nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda:
 - se l'orario di utilizzo è superiore all'orario di concessione punti (-) meno 3;
 - se l'orario di utilizzo è inferiore all'orario di concessione: punti (-) meno 1;
- b) società che non effettuano le pulizie per più di 3 volte nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda: punti (-) meno 4;
- c) società che disputano partite senza autorizzazione: punti (-) meno 1 a partita;
- d) società che si comportano in modo contrario al regolamento, con formale contestazione dell'Ufficio Metropolitano: punti (-) meno 3
- f) società che non utilizzano l'impianto sportivo, avuto in concessione, senza darne comunicazione: punti (-) meno 3
- g) società che nell'anno scolastico precedente hanno ottenuto concessioni di impianti sportivi di competenza comunale: punti (-) meno 2;

ART. 7 – GRADUATORIA PIANO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIO

1. Sulla scorta dei punteggi attribuiti a ciascuna società sportiva o altro organismo associativo, ai sensi del precedente art. 6, entro il 15 luglio di ogni anno vengono predisposte le graduatorie che sono pubblicate sul sito Internet della Città Metropolitana. Avverso la determinazione dirigenziale di approvazione è possibile proporre istanza di riesame entro dieci giorni dalla sua pubblicazione, finalizzata ad eventuali provvedimenti di autotutela.
2. I Dirigenti Scolastici sono tenuti, entro il 3 settembre di ogni anno, a comunicare i giorni e gli orari nei quali le strutture sportive non sono impegnate per attività della scuola. La disponibilità può essere negata solo per motivi didattici.
3. Nel caso non dovesse pervenire alcuna comunicazione da parte dei Dirigenti Scolastici entro il termine indicato, gli impianti sportivi scolastici verranno considerati utilizzabili alle stesse condizioni dell'anno scolastico precedente.
4. In base alle domande pervenute, alla graduatorie e alla disponibilità degli impianti così come risultante dalla comunicazione del servizio edilizia scolastica e dalle singole autorizzazioni delle autonomie, è predisposto un piano di assegnazione provvisorio, da pubblicarsi entro il 15 settembre di ogni anno per dar modo alle associazioni di presentare modifiche per cambi d'orario, per rinunce, per modifiche nella disponibilità degli impianti, ecc.
5. Avverso la determinazione dirigenziale di approvazione del piano provvisorio è altrettanto possibile proporre istanza di riesame entro dieci giorni dalla sua pubblicazione.

ART. 8 – PIANO DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVO

1. Il piano di assegnazione definitivo degli impianti sportivi è approvato dal Dirigente competente con propria determinazione entro il 15 ottobre di ogni anno.
2. Le concessioni rilasciate alle associazioni sportive nel precedente anno scolastico, sono prorogate sino alla pubblicazione del piano di assegnazione definitivo, previa autorizzazione dell'Autonomia Scolastica dell'istituto nell'anno scolastico in corso.
3. Nel piano definitivo sono indicati gli eventuali spazi non utilizzati. Possono essere presentate domande per l'assegnazione di tali spazi disponibili oltre il limite delle 18 ore sopra previste.
4. I piani di assegnazione sono pubblicati sul sito internet della Città Metropolitana di Cagliari.
5. Nel corso dell'anno scolastico le società possono chiedere variazioni della concessione rilasciata non più di 3 volte.

ART. 9 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni sono rilasciate dal Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione.

2. Le società sportive o altri organismi associativi, assegnatari degli impianti sportivi, devono prendere possesso degli impianti nei termini fissati in concessione.
3. In caso di ritardi nell'inizio delle attività si procede comunque all'addebito del canone per i giorni di non utilizzo, a partire dalla data stabilita nella concessione.
4. Nella concessione sono riportati gli obblighi del concessionario previsti nel titolo II.

ART. 10 – GARE E CAMPIONATI

1. La concessione degli impianti sportivi per la disputa di campionati, gare e manifestazioni si colloca o nei giorni di concessione ordinaria o in turni straordinari del sabato pomeriggio e della domenica.
2. Qualora i concessionari abbiano la necessità di utilizzare gli impianti sportivi nelle giornate di sabato, domenica o altra giornata festiva, per l'espletamento di gare di campionato o partite non previste in calendario o amichevoli, devono presentare domanda scritta alla Città Metropolitana di Cagliari con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data prevista di inizio campionato, con l'indicazione precisa di date, orari ed altre informazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione.
3. E' cura della società trasmettere tempestivamente il calendario delle gare di campionato della Federazione di appartenenza e delle partite amichevoli.
4. Per esigenze di campionato e previa autorizzazione della Città Metropolitana, si possono disputare gare e partite in giornate diverse da quelle oggetto di concessione.
5. Tutte le comunicazioni relative a partite amichevoli o di campionato, invito di società ospiti, calendari di partite, che si svolgono durante l'orario di concessione, devono essere indirizzate dalle associazioni sportive entro le ore 12.30 del giorno cui fanno riferimento direttamente sia alla Città Metropolitana che al soggetto che si occupa del servizio di apertura, chiusura e custodia degli impianti sportivi.
6. Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento.

TITOLO III – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 11 – CANONI

1. Ogni anno, con determinazione del Dirigente, è stabilito il costo orario per ogni impianto sportivo sulla base dei prezzi di mercato.
2. I soggetti titolari di concessione annuale o temporanea sono tenuti per tutti i mesi dell'anno al versamento di un canone forfetario quantificato dalla determinazione sulla base dei seguenti criteri percentuali, da applicarsi al costo orario risultante dalla relazione di stima:
 - a) Impianti sportivi tipo A
 - dalle ore 17.00 alle ore 20.00: canone pari al 12% del costo orario;
 - dalle ore 20.00 alle ore 23.00: canone pari al 16% del costo orario;
 - b) Impianti sportivi tipo B
 - dalle ore 17.00 alle ore 20.00: canone pari al 10% del costo orario;
 - dalle ore 20.00 alle ore 23.00: canone pari al 12,5% del costo orario.
3. Per le concessioni rilasciate per l'utilizzo degli impianti sportivi all'aperto il canone, per qualsiasi fascia oraria, è pari a quello delle palestre di tipo B fascia oraria 17-20, cioè è pari al 10% del costo orario.
4. Il canone di concessione, determinato come sopra, è maggiorato di € 1,50 all'ora per le palestre o altri impianti sportivi la cui apertura, chiusura e custodia è assicurata tramite la collaborazione di associazioni di volontariato ai cui rimborsi spese provvede la Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) di questo regolamento.
5. Nel caso venga richiesto un supplemento di riscaldamento rispetto a quelle che sono le erogazioni connesse all'attività vera e propria della scuola, il concessionario dovrà pagare un canone superiore:
 - a) Impianti sportivi tipo A
 - dalle ore 17.00 alle ore 20.00: canone maggiorato di una quota pari al 3% del costo orario;
 - dalle ore 20.00 alle ore 23.00: canone maggiorato di una quota pari al 5% del costo orario;
 - b) Impianti sportivi tipo B
 - dalle ore 17.00 alle ore 20.00: canone maggiorato di una quota pari al 2,5% del costo orario;
 - dalle ore 20.00 alle ore 23.00: canone maggiorato di una quota pari al 5% del costo orario.
6. Le quote sono quantificate in base all'assegnazione, dalla data di inizio alla data di cessazione della concessione, indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli impianti sportivi.
7. Il canone viene versato dall'associazione posticipatamente mensilmente entro il 5 del mese successivo a quello di utilizzo (nel versamento viene indicato il mese di riferimento e il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico) e copia della relativa ricevuta viene trasmessa al Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona, Servizio Pubblica Istruzione della Città Metropolitana entro il 10 di ogni mese.

ART. 12 – RINUNCIA SPAZI

1. Le assegnazioni degli spazi si intendono in generale per tutta la stagione sportiva (settembre – giugno).
2. Le rinunce anticipate sono comunicate per iscritto con almeno 15 giorni di preavviso sulla data di decorrenza della rinuncia stessa. Nel caso di rinunce presentate in ritardo si procede agli addebiti tariffari per i 15 giorni successivi, anche in caso di mancato utilizzo.
3. Non sono possibili rinunce temporanee all'utilizzo degli impianti avuti in concessione. Il mancato utilizzo comporta comunque il pagamento del canone.
4. Non vengono prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate di rinuncia da parte delle società sportive.

ART. 13 – CUSTODIA, PULIZIE E SORVEGLIANZA

1. La Città Metropolitana di Cagliari, per garantire le attività di apertura e chiusura degli impianti sportivi e per verificare il corretto uso e il rispetto delle attrezzature e dei locali dati in concessione d'uso, può avvalersi:
 - a) della collaborazione di associazioni di volontariato senza fini di lucro impegnate in attività in favore degli anziani relativamente all'apertura, chiusura e controllo;
 - b) solo in assenza della modalità indicata nel punto a), la Direzione del Servizio Pubblica Istruzione valuterà, in collaborazione con le Direzioni Scolastiche, soluzioni atte a garantire la fruizione degli impianti.
2. Le pulizie sono in ogni caso a carico del concessionario.
3. I casi di inadempienza dei concessionari sono segnalati alla Città Metropolitana che si riserva, previa verifica e valutazione, di intervenire in merito anche, se necessario, sospendendo o revocando la concessione.
4. Il soggetto incaricato della sorveglianza provvede a relazionare mensilmente alla Città Metropolitana in merito all'utilizzo degli impianti sportivi.

ART. 14 – MODALITÀ D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Le società sportive o gli altri organismi associativi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme:
 - 1) i concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione;
 - 2) l'uso degli impianti sportivi non può essere concesso per attività e/o manifestazioni che non siano compatibili con la loro destinazione, funzione o caratteristiche;
 - 3) l'impianto sportivo deve essere utilizzato per usi esclusivamente sportivi (allenamenti, corsi);
 - 4) l'accesso all'impianto è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile il cui nominativo è comunicato alla Città Metropolitana all'inizio dell'anno;
 - 5) nell'impianto sportivo è obbligatorio per tutti (atleti, arbitri, accompagnatori, istruttori, ecc.) l'uso delle scarpe da ginnastica (con fondo di gomma). Per motivi di igiene è vietato l'ingresso negli impianti sportivi calzando le medesime scarpe ginniche usate provenendo dalla strada;
 - 6) i concessionari devono utilizzare gli impianti rispettando rigorosamente i giorni e gli orari loro assegnati; rientra tra gli impegni del concessionario, nella durata del turno, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine l'impianto sportivo per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo;
 - 7) possono essere invitate, durante l'orario di concessione, società ospiti previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 comma 4;
 - 8) gli atleti, gli istruttori ed i responsabili della società sono tenuti ad osservare un comportamento disciplinato e rispettoso ed a mantenere un atteggiamento decoroso dal punto di vista del linguaggio, evitando turpiloquio e bestemmia;
 - 9) è fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene dell'impianto sportivo e dei servizi consoni al rispetto del luogo;
 - 10) in caso di possibile ammissione di pubblico nell'impianto sportivo, la società utente deve assicurare con propri responsabili il servizio d'ordine e il divieto di accesso da parte dei non addetti al campo di gioco e il divieto di fumare sia nell'impianto sportivo, sia nei corridoi adiacenti; la suddetta società è responsabile del comportamento del pubblico e deve farsi carico di eventuali danni arrecati ai locali, strutture, persone e cose in genere, di ogni abuso e danno.
2. Alle società o associazioni concessionarie è vietato:
 - sub concedere l'uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza dalla concessione;
 - accordarsi tra società sportive per stabilire cambi di giorni ed orari, senza preventiva autorizzazione della Città Metropolitana;
 - installare attrezzature fisse o mobili che modifichino la struttura dell'impianto sportivo in assenza di accordi preventivi (scritti) con il Dirigente Scolastico e con la Città Metropolitana;
 - consumare cibi o bevande all'interno dell'impianto sportivo, inclusa l'organizzazione di feste, rinfreschi, etc.;

- usare scarpe senza il fondo in gomma ed entrare negli impianti sportivi calzando le medesime scarpe ginniche usate provenendo dalla strada;
 - intervenire per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento da parte di tecnici o atleti;
 - fumare;
 - svolgere pubblicità all'interno degli impianti sportivi, salvo specifiche autorizzazioni;
 - utilizzare attrezzi sportivi di proprietà dell'istituto scolastico o di altre società sportive, essendo l'utilizzo degli impianti riservato alle sole attrezzature fisse;
 - accedere ai locali della scuola, pena l'immediata decadenza della concessione.
3. Non è permesso parcheggiare auto o posteggiare moto e biciclette nelle aree cortilizie di pertinenza del plesso scolastico salvo che non venga espressamente autorizzato dal Dirigente Scolastico.

ART. 15 – CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi sono, di norma, chiusi durante la sospensione delle attività didattiche ed i giorni di chiusura sono indicati in concessione.
2. Su richiesta delle associazioni sportive, previo nulla osta dei Dirigenti Scolastici, gli impianti sportivi possono essere utilizzati anche durante la sospensione delle attività didattiche.
3. I concessionari sono debitamente informati, dalla Città Metropolitana, sui periodi di chiusura degli impianti sportivi o di indisponibilità degli stessi per cause non prevedibili (danni per maltempo, manutenzioni straordinarie, ecc.). Tale comunicazione avviene con una tempistica compatibile con la comunicazione dell'inagibilità.
4. I periodi di chiusura di cui sopra non sono utili agli effetti del computo dei canoni d'uso.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ

1. Il concessionario è tenuto ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali e delle attrezzature in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà della Città Metropolitana o dell'Istituzione Scolastica.
2. Il concessionario è direttamente responsabile per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso delle attività sportive svolte nelle ore assegnate.
3. A tal fine il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituti di assicurazione al fine di esonerare la Città Metropolitana da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà della Città Metropolitana oggetto delle concessioni (massimale minimo € 500.000,00 per quanto riguarda l'eventualità di danni alle persone e massimale minimo € 50.000,00 per quanto riguarda l'eventualità di danni alle cose). La polizza è valida anche quanto la copertura per i massimali previsti è compresa nell'affiliazione federale.
4. Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva consegna, da parte del concessionario, di copia della polizza assicurativa.
5. Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso devono essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni e devono essere assicurati.
6. Ogni gruppo o società sportiva deve garantire alla Città Metropolitana che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e siano in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità a praticare l'attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di Medicina Sportiva, sollevando la Città Metropolitana e gli organi scolastici da qualsiasi responsabilità in merito.
7. Nel caso di danni all'impianto ed alle attrezzature nelle ore d'uso, segnalati alla Città Metropolitana dal personale addetto alla sorveglianza della struttura, è effettuata una valutazione dei danni da parte della Città Metropolitana.
8. La Città Metropolitana comunica l'ammontare del danno ed i termini e le modalità entro i quali provvedere.
9. Qualora il concessionario non provveda direttamente, entro i termini fissati, al ripristino della situazione precedente al danno, la concessione è sospesa per 20 giorni, salvo il risarcimento di tutti i danni causati.
10. Nel caso l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, il danno è riparato dalla Città Metropolitana ed i costi ripartiti tra tutti i concessionari in parti proporzionali alle ore di utilizzo.
11. E' onere dei concessionari verificare al momento di ingresso le condizioni dell'impianto e segnalare al custode le eventuali anomalie.
12. E' a carico del concessionario l'individuazione delle persone che, durante l'attività in palestra, sono referenti per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione delle emergenze e di primo soccorso.

TITOLO IV – PENALITÀ

ART. 17 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. L'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi è sospesa o revocata ,in base ai successivi art. 18 e 19, senza che la società o il gruppo concessionario possa avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo e fermo restando il diritto per la Città Metropolitana a rivalersi nei confronti delle società per eventuali danni morali o materiali arrecati.

2. Qualora la concessione venga sospesa o revocata, le somme versate dalla società non sono restituite, anche se riferite a fasce orarie non ancora usufruite.

3. Qualora la società non utilizzi per vari motivi l'impianto sportivo nei giorni stabiliti, con cadenze regolari o frequenti, può essere ridotto il monte ore assegnato fino ad una eventuale sospensione o revoca della concessione stessa.

4. Una volta riscontrate inadempienze da parte del concessionario sull'uso dell'impianto sportivo sono adottati i seguenti provvedimenti:

1) sospensione temporanea per n. 2 giorni di attività al primo accertamento (con l'obbligo di pagare comunque il canone concessorio);

2) sospensione temporanea per n. 5 giorni di attività al secondo accertamento (con l'obbligo di pagare comunque il canone concessorio);

3) revoca totale della concessione al terzo accertamento;

4) revoca totale al primo accertamento per inadempienze o comportamenti di particolare gravità.

La sospensione viene comunicata con nota a firma del Dirigente del Servizio, previa relazione istruttoria del Responsabile del procedimento.

Il provvedimento di revoca è adottato dal Dirigente del Servizio, previa relazione istruttoria del Responsabile del procedimento.

ART. 18 – MOTIVI DELLA SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione dell'impianto sportivo può essere sospesa nei seguenti casi:

1) superiori esigenze scolastiche;

2) ritardo nei pagamenti anche reiterato;

3) in caso di necessità di utilizzo diretto dell'impianto per manifestazioni patrocinata o promosse dalla Città Metropolitana o nel caso di utilizzo degli impianti sportivi da parte degli istituti scolastici della Città Metropolitana privi di impianti;

4) nel caso non venga rispettata la finalità per la quale è stata accordata la concessione sia per quanto riguarda il tipo di attività sportiva da espletare che i gruppi destinatari;

5) nel caso in cui le società o gruppi che hanno ottenuto la concessione dell'impianto sportivo non ne facciano uso per almeno un mese;

6) violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento (in particolare quanto previsto dall'art. 14 "Modalità d'uso degli impianti sportivi" e dall'art. 16 "Responsabilità").

ART. 19 – MOTIVI DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione dell'impianto sportivo può essere revocata nei seguenti casi:

1) grave ritardo nei pagamenti;

2) superiori esigenze scolastiche;

3) gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento (in particolare quanto previsto dall'art. 14 "Modalità d'uso degli impianti sportivi" e dall'art. 16 "Responsabilità").

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Metropolitan.